

LEGGE FONDAMENTALE DI SOVRANITÀ MONETARIA E RETRIBUZIONE PUBBLICA

PREAMBOLO

Il Popolo, rappresentato dalle proprie istituzioni di autodeterminazione legittimamente costituite, nel rispetto inderogabile dei principi di libertà economica, trasparenza integrale, responsabilità solidale e partecipazione democratica diretta e indiretta,
adotta la presente Legge Fondamentale al fine di disciplinare in modo completo e vincolante:

- l'emissione e la gestione della moneta sovrana;
- la determinazione e la tutela del valore monetario nel tempo;
- la cooperazione economica e monetaria tra istituzioni aderenti;
- la retribuzione giusta, verificabile e automatizzata delle funzioni pubbliche.

La presente Legge prevale su ogni altra disposizione ordinaria in materia monetaria e retributiva ed è direttamente applicabile da parte di tutti gli organi e soggetti coinvolti.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto della Legge

1. La presente Legge disciplina in via esclusiva e tassativa:
 - **a)** l'istituzione, la denominazione e le caratteristiche fondamentali delle unità monetarie sovrane adottate dalle istituzioni aderenti;
 - **b)** la gestione delle emissioni monetarie primarie e secondarie, inclusi i limiti, le procedure di autorizzazione e i controlli successivi;
 - **c)** i rapporti monetari diretti e indiretti tra le istituzioni aderenti, inclusi i regimi di conversione, compensazione e regolamento;
 - **d)** la retribuzione delle funzioni pubbliche esercitate nell'ambito territoriale e istituzionale di ciascuna entità aderente;
 - **e)** l'utilizzo obbligatorio di registri digitali distribuiti (tecnologia DLT) per la registrazione, la verifica e la conservazione di tutte le transazioni monetarie e retributive.
2. Nessuna disposizione di legge ordinaria, regolamento o atto amministrativo può derogare alla presente Legge se non nei casi e nei modi espressamente previsti da essa.

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. La sovranità monetaria è esercitata esclusivamente nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:
 - **a) Trasparenza integrale:** tutti i dati relativi a emissioni, trasferimenti, riserve e compensazioni sono pubblici, accessibili e comprensibili in tempo reale, salvo limitate eccezioni per dati personali sensibili secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo;
 - **b) Responsabilità pubblica diretta:** gli organi monetari rispondono personalmente e patrimonialmente degli atti compiuti in violazione della presente Legge, secondo il principio di responsabilità individuale degli amministratori e dei funzionari;
 - **c) Sostenibilità economica e ambientale:** l'emissione monetaria non deve generare squilibri strutturali nel sistema produttivo reale e deve avvenire tramite infrastrutture digitali a basso consumo energetico, con obbligo di certificazione ambientale biennale;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **d) Verificabilità assoluta delle emissioni:** ogni operazione di creazione, distribuzione o distruzione di moneta sovrana deve essere tracciabile, immutabile e soggetta a verifica indipendente in tempo reale;
 - **e) Equilibrio dinamico tra produzione reale e massa monetaria:** la crescita della massa monetaria non può superare, in un arco temporale mobile di dodici mesi, la crescita del PIL reale del territorio di riferimento, salvo delibera motivata e pubblica del Consiglio Monetario in situazioni di emergenza economica certificata.
2. La violazione anche solo di uno dei principi di cui al comma 1 comporta l'annullabilità degli atti monetari viziati e l'attivazione immediata dei procedimenti di audit e responsabilità di cui al Titolo VII.

TITOLO II – UNITÀ MONETARIE SOVRANE

Articolo 3 – Istituzione della Lira Italiana Sovrana (LIS)

1. È istituita la **Lira Italiana Sovrana**, abbreviata in **LIS**, quale unità di conto ufficiale, mezzo di pagamento legale all'interno del territorio amministrato dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e strumento esclusivo di regolazione delle obbligazioni interne di tale istituzione, incluse le retribuzioni pubbliche, gli appalti e i trasferimenti fiscali.
2. Il LIS è frazionabile fino alla sesta cifra decimale e non può essere oggetto di clausole di indicizzazione automatica a valuta estera, salvo autorizzazione temporanea del Consiglio Monetario per specifiche operazioni di commercio estero.

Articolo 4 – Istituzione dello Zecchino Veneto (ZEC)

1. È istituito lo **Zecchino Veneto**, abbreviato in **ZEC**, quale unità di conto ufficiale, mezzo di pagamento legale all'interno del territorio amministrato dallo Stato Veneto e strumento esclusivo di regolazione delle obbligazioni interne di tale istituzione, incluse le retribuzioni pubbliche, gli appalti e i trasferimenti fiscali.
2. Lo ZEC è frazionabile fino alla sesta cifra decimale e gode degli stessi limiti di indicizzazione previsti per il LIS dall'articolo 3, comma 2.

Articolo 5 – Parità iniziale e regime di transizione

1. Le istituzioni competenti – rispettivamente il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e lo Stato Veneto – possono deliberare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, una **parità iniziale di riferimento** tra LIS, ZEC ed eventuali altre unità monetarie precedentemente in uso, al solo fine di garantire continuità amministrativa, contabile e retributiva.
2. La delibera di parità iniziale deve essere pubblicata e motivata con riferimento a parametri oggettivi (quali potere d'acquisto, panieri di beni rappresentativi o tassi di conversione storici documentati).
3. **Eventuali modifiche successive della parità** sono disciplinate esclusivamente dal Trattato Monetario Interistituzionale di cui al Titolo IV e devono essere approvate congiuntamente da entrambe le istituzioni, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Monetario. Modifiche unilaterali sono nulle e comportano responsabilità patrimoniale per gli amministratori.

TITOLO III – AUTORITÀ MONETARIA

Articolo 6 – Tesoreria Sovrana – Istituzione e funzioni obbligatorie

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. È istituita la **Tesoreria Sovrana** quale organo permanente, tecnico e indipendente, responsabile in via esclusiva di:
 - **a)** l'emissione monetaria primaria (creazione/distruzione di LIS e ZEC) secondo i limiti e le procedure stabiliti dal Consiglio Monetario;
 - **b)** la custodia fisica e digitale delle riserve poste a garanzia della stabilità monetaria, incluse eventuali riserve in beni reali, valute estere o strumenti finanziari, con obbligo di inventario pubblico aggiornato giornalmente;
 - **c)** la registrazione integrale e immutabile di tutte le operazioni monetarie tramite registro distribuito conforme all'Articolo 11;
 - **d)** la pubblicazione settimanale dei dati contabili aggregati e giornaliera dei dati relativi a emissioni e compensazioni, in formato aperto e accessibile a chiunque.
2. La Tesoreria Sovrana opera secondo un mandato di stabilità dei prezzi e di sostegno all'economia reale, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità politica o amministrativa, fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione fissati dal Consiglio Monetario.

Articolo 7 – Consiglio Monetario – Composizione e poteri rafforzati

1. Il **Consiglio Monetario** è composto da cinque membri di indubbia competenza in materia monetaria, finanziaria o giuridica, nominati congiuntamente dalle istituzioni aderenti per un mandato non rinnovabile di sei anni. Le nomine sono pubbliche e motivate.
2. Il Consiglio Monetario definisce con atti vincolanti e pubblici:
 - **a)** i limiti annuali e trimestrali di emissione per ciascuna unità monetaria, con obbligo di relazione semestrale al Parlamento o all'assemblea rappresentativa di ciascuna istituzione;
 - **b)** le regole di convertibilità temporanea tra LIS, ZEC ed eventuali altre valute estere, esclusivamente per operazioni transfrontaliere autorizzate;
 - **c)** gli standard tecnici minimi e obbligatori dei registri distribuiti, inclusi i requisiti di consenso, crittografia, capacità transazionale e auditabilità;
 - **d)** i parametri di stabilità monetaria (inflazione, deflazione, velocità di circolazione) e le soglie di intervento automatico da parte della Tesoreria.
3. In caso di superamento delle soglie di stabilità di cui alla lettera d), il Consiglio Monetario **deve** attivare, entro 72 ore, procedure correttive obbligatorie (quali il blocco temporaneo di nuove emissioni o operazioni di sterilità monetaria).
4. Le deliberazioni del Consiglio Monetario sono impugnabili dinanzi a un collegio arbitrale indipendente solo per vizi procedimentali gravi.

TITOLO IV – TRATTATO MONETARIO INTERISTITUZIONALE

Articolo 8 – Riconoscimento reciproco obbligatorio

1. Le istituzioni aderenti (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Stato Veneto) riconoscono reciprocamente e incondizionatamente la validità, l'efficacia liberatoria e la piena esecutività delle rispettive unità monetarie (LIS e ZEC) **all'interno dei sistemi convenzionati** – intendendosi per tali tutti i rapporti tra pubbliche amministrazioni, enti strumentali, società partecipate e fornitori di servizi pubblici essenziali.
2. Il rifiuto, anche parziale, di accettare LIS o ZEC in tali sistemi costituisce violazione grave della presente Legge e comporta sanzioni amministrative pecuniarie fino al triplo del valore dell'operazione rifiutata.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 9 – Camera di Compensazione – Obblighi e pubblicità

1. È istituita la **Camera di Compensazione Interistituzionale**, organo tecnico paritetico (composto da due rappresentanti per ciascuna istituzione aderente e un presidente indipendente di comune accordo), incaricata di:
 - regolare giornalmente i flussi monetari netti tra LIS e ZEC derivanti da transazioni tra i due sistemi;
 - gestire un fondo di garanzia comune per il regolamento degli squilibri temporanei;
 - pubblicare **almeno ogni settimana** il saldo delle operazioni di compensazione, l'entità del fondo e gli eventuali scoperti.
2. In caso di mancato regolamento di un saldo netto entro i termini fissati dal regolamento attuativo, la Camera di Compensazione **deve** attivare procedure di escussione automatica delle garanzie e informare contestualmente i Consigli delle due istituzioni.

Articolo 10 – Determinazione del valore di scambio LIS/ZEC

1. Il rapporto di conversione tra LIS e ZEC è determinato con le seguenti modalità concorrenti:
 - **a)** accordo istituzionale espresso tra le due autorità monetarie, con validità temporale non superiore a sei mesi e obbligo di pubblicazione integrale;
 - **b)** parametri economici oggettivi, tra cui almeno: differenziali di inflazione, produttività del lavoro, bilancia commerciale interna e indici di prezzo al consumo armonizzati;
 - **c)** sistemi automatizzati di market making o algoritmi di conversione approvati dal Consiglio Monetario, che operano in trasparenza e con logiche predefinite e immutabili su registro distribuito.
2. Il tasso di conversione effettivo applicato alle transazioni è quello risultante dalla combinazione dei tre metodi di cui al comma 1, secondo una formula pubblica definita dalla Camera di Compensazione e aggiornata trimestralmente previa verifica indipendente.
3. Qualsiasi operazione di conversione effettuata in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente articolo è nulla e deve essere rettificata entro 48 ore, con addebito dei relativi costi all'operatore responsabile.

TITOLO V – INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Articolo 11 – Registro distribuito obbligatorio e requisiti inderogabili

1. Tutte le emissioni, i trasferimenti, le conversioni, le compensazioni e le retribuzioni di cui alla presente Legge **devono essere obbligatoriamente registrate** su una o più infrastrutture digitali basate su tecnologia a registro distribuito (DLT) che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti:
 - **a) Integrità:** i dati non possono essere alterati se non attraverso transazioni successive e validate secondo le regole del protocollo;
 - **b) Immutabilità:** una volta inclusa in un blocco validato, nessuna transazione può essere cancellata o modificata retroattivamente;
 - **c) Tracciabilità completa:** ogni unità monetaria deve poter essere seguita lungo l'intera catena delle transazioni, dalle emissioni alla distruzione, con identificatori univoci;
 - **d) Accessibilità pubblica dei dati non riservati:** chiunque deve poter consultare, in tempo reale e senza autenticazione, l'ammontare totale emesso per ciascuna valuta, i saldi delle casse pubbliche e le operazioni di compensazione aggregate.
2. Le chiavi di firma e i meccanismi di consenso devono essere configurati in modo da impedire a qualsiasi singolo attore di controllare la validazione delle transazioni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 12 – Smart contract esecutivi

1. Le operazioni monetarie ricorrenti, programmate o automatizzabili – ivi incluse le retribuzioni pubbliche di cui al Titolo VI, i pagamenti rateali e le compensazioni periodiche – possono e devono essere realizzate mediante **smart contract** eseguiti sull’infrastruttura a registro distribuito.
2. Gli smart contract costituiscono **strumenti esecutivi di pieno diritto** delle deliberazioni approvate dagli organi competenti (Tesoreria, Consiglio Monetario, Camera di Compensazione), senza necessità di intermediazione umana per la loro esecuzione materiale.
3. Il codice sorgente di ogni smart contract utilizzato per operazioni pubbliche deve essere verificato, pubblicato e sottoposto ad audit indipendente prima della sua attivazione. Ogni modifica successiva segue la stessa procedura.

TITOLO VI – RETRIBUZIONE PUBBLICA

Articolo 13 – Principio di retribuzione in moneta sovrana

1. Le funzioni pubbliche esercitate nell’ambito territoriale e istituzionale di ciascuna entità aderente – incluse quelle di amministratori, funzionari, dipendenti, collaboratori e incaricati di uffici pubblici – **devono essere retribuite** obbligatoriamente in LIS o ZEC secondo le rispettive competenze territoriali:
 - per il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano: in LIS;
 - per lo Stato Veneto: in ZEC.
2. È vietato corrispondere retribuzioni pubbliche in valute diverse da quelle di cui al comma 1, salvo specifiche e motivate deroghe temporanee per personale in missione all’estero, approvate caso per caso dalla Tesoreria.

Articolo 14 – Condizioni di erogazione e verifica obbligatoria

1. L’erogazione di qualsiasi retribuzione pubblica è subordinata alla **verifica certa e documentata** dell’effettivo svolgimento delle funzioni assegnate, secondo modalità differenziate per tipologia di funzione:
 - per funzioni presenziali: rilevazione biometrica o firma digitale temporale;
 - per funzioni a risultato: attestazione di raggiungimento di obiettivi misurabili e predefiniti;
 - per funzioni continuative: registrazione oraria su sistema automatizzato e immutabile.
2. Le modalità di verifica di cui al comma 1 sono stabilite con **regolamento attuativo** entro i termini di cui all’articolo 19, ma in ogni caso devono garantire l’assenza di discrezionalità unilaterale da parte dell’erogatore.
3. In caso di mancata verifica, la retribuzione non è dovuta e qualsiasi pagamento effettuato indebitamente deve essere recuperato con rivalsa diretta sullo stipendio successivo o mediante azione esecutiva davanti alla Camera di Compensazione.

Articolo 15 – Sistema di distribuzione automatizzata e obbligo di tracciamento

1. Le retribuzioni pubbliche sono corrisposte esclusivamente mediante **procedure automatizzate** programmate e gestite dalla Tesoreria Sovrana, basate su smart contract conformi all’articolo 12.
2. Ogni singola erogazione retributiva deve essere registrata sul registro distribuito con i seguenti dati minimi pubblici:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- codice univoco del beneficiario (anonimizzato per dati personali);
 - importo e valuta;
 - periodo di riferimento;
 - hash della verifica di effettività di cui all'articolo 14.
3. Il sistema di distribuzione automatizzata deve garantire l'impossibilità di erogazioni non autorizzate da un duplice flusso di consenso (Tesoreria e organo di controllo interno).

TITOLO VII – TRASPARENZA E CONTROLLO

Articolo 16 – Bilancio pubblico e pubblicità periodica rafforzata

1. La Tesoreria Sovrana e la Camera di Compensazione pubblicano **almeno ogni quindici giorni** in formato aperto e leggibile meccanicamente:
 - il bilancio completo delle emissioni monetarie (distinte per LIS e ZEC);
 - l'elenco aggregato delle retribuzioni erogate (per classi di importo e funzione);
 - il dettaglio delle operazioni di compensazione e dei saldi netti;
 - lo stato delle riserve e del fondo di garanzia.
2. Le pubblicazioni devono essere conservate per almeno dieci anni e rese disponibili su un portale pubblico dedicato, con funzionalità di ricerca e scaricamento.

Articolo 17 – Audit indipendente obbligatorio e periodico

1. Le attività della Tesoreria Sovrana e della Camera di Compensazione sono soggette a **verifiche indipendenti** condotte da un Collegio di Revisione composto da tre esperti scelti a sorteggio tra una rosa di professionisti iscritti ad albi pubblici, con esclusione di chi abbia avuto rapporti di lavoro o consulenza con le istituzioni aderenti nei cinque anni precedenti.
2. L'audit deve essere condotto almeno **due volte l'anno** (con date non programmate pubblicamente) e il suo esito è pubblicato integralmente entro trenta giorni dalla conclusione.
3. In caso di rilievi gravi (emissioni non autorizzate, manomissioni del registro, occultamento di dati), il Collegio di Revisione trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente per l'accertamento delle responsabilità penali e patrimoniali.

Articolo 18 – Responsabilità per violazioni e procedure di annullamento

1. Qualsiasi emissione monetaria, conversione, compensazione o retribuzione effettuata in violazione della presente Legge – anche se derivante da errore tecnico o procedurale – è **nulla di diritto**.
2. Entro quindici giorni dalla segnalazione della violanza (da parte di qualsiasi soggetto, incluso audit indipendente o cittadino), la Tesoreria Sovrana avvia d'ufficio la procedura di **revisione e annullamento** secondo le modalità previste dal Regolamento di Emissione. La procedura deve concludersi entro trenta giorni, garantendo il contraddittorio con i soggetti coinvolti.
3. Gli amministratori, i funzionari o i tecnici che abbiano causato, anche per negligenza grave, la violazione sono personalmente responsabili del danno patrimoniale arrecato alle istituzioni o a terzi, con azione di rivalsa diretta e senza limiti di importo.
4. In caso di violazione dolosa (emissioni abusive, falsificazione dei registri, appropriazione indebita), si applicano le pene previste dal codice penale per i delitti contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione, cumulabili con le sanzioni amministrative di cui alla presente Legge.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Regolamenti attuativi – Termine perentorio

1. Entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della presente Legge, la Tesoreria Sovrana e il Consiglio Monetario adottano congiuntamente, mediante procedura pubblica e partecipata, i seguenti regolamenti attuativi:
 - **a)** Regolamento di Emissione (limiti operativi, procedure di creazione/distruzione, gestione delle riserve);
 - **b)** Regolamento di Compensazione (funzionamento della Camera, termini di regolamento, fondo di garanzia);
 - **c)** Regolamento Tecnologico (standard DLT, requisiti degli smart contract, protocolli di audit tecnico);
 - **d)** Regolamento di Retribuzione Pubblica (modalità di verifica, tempistiche, esclusioni e procedure di recupero).
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i regolamenti sono adottati d'ufficio da un commissario indipendente nominato dal Consiglio Monetario, senza ulteriori rinvii.
3. Ogni modifica successiva dei regolamenti richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Monetario e la pubblicazione con preavviso non inferiore a trenta giorni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e efficacia immediata

1. La presente Legge entra in vigore **il giorno successivo alla sua approvazione e pubblicazione** negli strumenti ufficiali delle istituzioni aderenti (Gazzetta Ufficiale del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Bollettino Ufficiale dello Stato Veneto).
2. Dall'entrata in vigore, tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative precedenti, incompatibili con la presente Legge, sono abrogate. Le operazioni monetarie e retributive in corso devono essere adeguate entro trenta giorni.
3. Per l'anno successivo all'entrata in vigore, è istituito un **Comitato di monitoraggio parlamentare** misto, con poteri di richiesta di informazioni e di convocazione dei responsabili della Tesoreria e del Consiglio Monetario, al fine di verificare la corretta applicazione della Legge e proporre eventuali correzioni tecniche da approvare con legge successiva.

STATUTO DELLA TESORERIA SOVRANA

CAPO I – NATURA E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione e natura giuridica

1. La **Tesoreria Sovrana** è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnica, amministrativa e finanziaria, responsabile in via esclusiva:
 - della gestione contabile integrata di tutte le operazioni in LIS e ZEC;
 - della custodia documentale e digitale dei registri, delle scritture e delle evidenze delle transazioni;
 - della supervisione continua, della verifica e del controllo dei flussi economici disciplinati dalla Legge Fondamentale di Sovranità Monetaria e Retribuzione Pubblica.
2. La Tesoreria Sovrana non riceve istruzioni da alcuna autorità politica o amministrativa nell'esercizio delle proprie funzioni tecniche, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla Legge Fondamentale e dal presente Statuto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 2 – Principi operativi inderogabili

1. La Tesoreria opera esclusivamente secondo i seguenti principi vincolanti:
 - **a) Trasparenza integrale:** tutti gli atti, i bilanci, i rendiconti e le operazioni sono pubblici in tempo reale, salva la protezione dei dati personali secondo le modalità del Protocollo Tecnico;
 - **b) Responsabilità amministrativa diretta:** i funzionari e i membri degli organi rispondono personalmente e patrimonialmente per violazioni del presente Statuto o della Legge Fondamentale;
 - **c) Separazione rigorosa delle funzioni:** i compiti di emissione, registrazione, controllo e custodia sono assegnati a uffici distinti e incompatibili tra loro;
 - **d) Tracciabilità inalterabile di ogni decisione:** ogni delibera, autorizzazione o operazione deve essere registrata su registro distribuito con indicazione univoca del responsabile;
 - **e) Controllo democratico e istituzionale:** la Tesoreria è soggetta alla vigilanza del Consiglio Monetario e al controllo periodico indipendente secondo le procedure della Legge Fondamentale.
2. La violazione anche di un solo principio comporta l'annullabilità dell'atto e l'avvio immediato delle procedure di responsabilità di cui al Capo IV.

CAPO II – ORGANI

Articolo 3 – Consiglio di Tesoreria – composizione e poteri rafforzati

1. Il **Consiglio di Tesoreria** è composto da **cinque membri** nominati congiuntamente dalle istituzioni aderenti (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Stato Veneto) secondo il criterio della competenza tecnica in materia contabile, finanziaria, giuridica o informatica. I membri durano in carica **cinque anni**, non rinnovabili consecutivamente.
2. Il Consiglio di Tesoreria ha poteri esclusivi e vincolanti per:
 - **a)** approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Tesoreria entro i termini fissati dal regolamento attuativo, con pubblicazione obbligatoria entro sette giorni;
 - **b)** autorizzare i piani economici annuali e le eventuali variazioni significative (superiori al 10% delle singole voci), previo parere obbligatorio del Collegio di Revisione;
 - **c)** vigilare sulla conformità di tutte le operazioni (emissioni, compensazioni, retribuzioni) alla Legge Fondamentale e al presente Statuto, con facoltà di sospendere immediatamente qualsiasi operazione irregolare;
 - **d)** nominare e revocare il Direttore Generale secondo le procedure dell'articolo 4;
 - **e)** deliberare le modifiche dello Statuto nei limiti dell'articolo 9.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza qualificata di almeno quattro membri. Ogni membro ha diritto di voto e di esprimere dissenso motivato, che deve essere registrato e pubblicato.

Articolo 4 – Direttore Generale – nomina, mandato e revoca

1. Il **Direttore Generale** è nominato dal Consiglio di Tesoreria tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e contabile, con esclusione di chi abbia ricoperto cariche politiche nei tre anni precedenti. Il mandato ha durata determinata di **quattro anni**, rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore Generale:
 - coordina l'attività amministrativa, tecnica e operativa della Tesoreria;
 - esegue le deliberazioni del Consiglio;
 - propone al Consiglio i piani economici e i bilanci;
 - rappresenta legalmente la Tesoreria;
 - riferisce trimestralmente al Consiglio e al Collegio di Revisione sullo stato delle operazioni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Il Direttore Generale è **revocabile** per:
 - gravi violazioni del presente Statuto o della Legge Fondamentale;
 - negligenza ripetuta nella gestione delle operazioni monetarie;
 - condanna penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio;
 - perdita dei requisiti di indipendenza o conflitto di interessi persistente.
4. La revoca è deliberata dal Consiglio di Tesoreria con maggioranza di quattro membri, previa contestazione degli addebiti e diritto di difesa del Direttore entro quindici giorni. La delibera di revoca è immediatamente esecutiva e pubblica.

Articolo 5 – Collegio di Revisione indipendente

1. È istituito un **Collegio di Revisione** composto da tre membri indipendenti, scelti a sorteggio pubblico tra una rosa di revisori legali, esperti contabili e informatici iscritti ad albi professionali, con esclusione di chi abbia avuto rapporti di lavoro o consulenza con le istituzioni aderenti o con la Tesoreria nei cinque anni precedenti.
2. Il Collegio di Revisione ha il compito di:
 - verificare **almeno ogni sei mesi** la regolarità contabile, la conformità normativa e l'integrità dei registri della Tesoreria;
 - eseguire verifiche straordinarie su richiesta del Consiglio Monetario o di almeno un'istituzione aderente;
 - redigere una **relazione di revisione pubblica** entro trenta giorni dalla conclusione di ogni verifica, con indicazione di eventuali irregolarità, carenze o violazioni;
 - segnalare immediatamente al Consiglio Monetario e alle istituzioni aderenti qualsiasi fatto che possa configurare reato o danno erariale.
3. I membri del Collegio durano in carica tre anni, non rinnovabili. Il loro compenso è stabilito in modo da garantirne l'indipendenza economica. Le relazioni di revisione sono integralmente pubbliche e accessibili a chiunque.

CAPO III – TRASPARENZA

Articolo 6 – Registro Pubblico della Tesoreria

1. La Tesoreria pubblica **obbligatoriamente e con cadenza almeno mensile**, in formato aperto e leggibile meccanicamente:
 - **a)** rendiconti economici dettagliati (entrate, uscite, saldi, movimenti di riserva);
 - **b)** relazioni annuali contenenti l'analisi delle operazioni, gli indicatori di performance e le criticità riscontrate;
 - **c)** indicatori di sostenibilità economica e ambientale, inclusi i rapporti tra massa monetaria e produzione reale (come definiti dalla Legge Fondamentale).
2. Il Registro Pubblico è conservato su infrastruttura a registro distribuito conforme al Protocollo Tecnico. Chiunque può consultarlo gratuitamente e senza autenticazione.

Articolo 7 – Accesso alle informazioni e tutela della riservatezza

1. Ogni istituzione aderente, ogni cittadino e ogni soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale può richiedere alla Tesoreria **accesso a informazioni specifiche** sulle attività della Tesoreria, ivi inclusi i dati aggregati sulle emissioni, le compensazioni e le retribuzioni.
2. La richiesta è esaminata entro quindici giorni. Il diniego deve essere motivato esclusivamente in base a:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- esigenze di protezione di dati personali sensibili (secondo la normativa applicabile e il Protocollo Tecnico);
 - segreto istruttorio in corso di procedimenti penali o disciplinari.
3. La Tesoreria non può opporre riservatezza aziendale o amministrativa per informazioni di natura economico-monetaria essenziali al controllo democratico. Le violazioni dell'obbligo di accesso sono sanzionabili dal Collegio di Revisione con una multa amministrativa fino a 10.000 LIS/ZEC e con la pubblicazione del nominativo del responsabile.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

Articolo 8 – Controllo istituzionale e soggezione alla Legge Fondamentale

1. La Tesoreria risponde **direttamente e congiuntamente** alle istituzioni aderenti (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Stato Veneto) secondo le procedure previste dalla Legge Fondamentale, in particolare dagli articoli 16, 17 e 18.
2. Il Consiglio Monetario (ex art. 7 della Legge Fondamentale) esercita poteri di vigilanza sulla Tesoreria, ivi inclusa la facoltà di:
 - richiedere documenti e chiarimenti in qualsiasi momento;
 - sospendere operazioni in corso di verifica;
 - proporre al Collegio di Revisione verifiche straordinarie.
3. La violazione reiterata o grave della Legge Fondamentale da parte della Tesoreria comporta la responsabilità solidale dei membri del Consiglio di Tesoreria e del Direttore Generale, con azione di rivalsa fino all'intero danno cagionato.

Articolo 9 – Modifiche statutarie – procedura qualificata

1. Le modifiche al presente Statuto richiedono:
 - deliberazione del Consiglio di Tesoreria con **maggioranza di quattro membri**;
 - **parere obbligatorio e motivato** del Consiglio Monetario (entro trenta giorni dalla richiesta);
 - **ratifica esplicita** da parte delle istituzioni aderenti mediante atto formale e pubblico.
2. Le modifiche non possono in alcun caso derogare ai principi di trasparenza, responsabilità e controllo indipendente stabiliti dalla Legge Fondamentale. Ogni modifica deve essere pubblicata integralmente e annotata nel registro distribuito entro sette giorni dall'approvazione.

TRATTATO MONETARIO DI COOPERAZIONE LIS–ZEC

PREAMBOLO

Le Parti – il **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano** e lo **Stato Veneto** – riconoscendo l'esigenza inderogabile di coordinare i rispettivi sistemi contabili, monetari e retributivi, e di favorire gli scambi economici nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale reciproca e dei principi di trasparenza, equità e stabilità,

convengono il presente Trattato Monetario di Cooperazione, che integra e specifica la Legge Fondamentale di Sovranità Monetaria e Retribuzione Pubblica.

Le disposizioni del presente Trattato sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali accordi bilaterali precedenti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Riconoscimento reciproco rafforzato

1. Le Parti riconoscono reciprocamente e **incondizionatamente** la validità, l'efficacia liberatoria e la piena esecutività dei rispettivi strumenti di contabilizzazione – incluse le emissioni, le registrazioni su registro distribuito e le certificazioni di spesa – **all'interno di tutti gli accordi stipulati e futuri** tra le stesse Parti o tra i loro enti strumentali.
2. Il rifiuto di riconoscere detti strumenti, anche per via amministrativa, costituisce violazione del Trattato ed espone la Parte inadempiente al pagamento di una penale pari al 10% del valore dell'operazione contestata, da corrispondere all'altra Parte entro trenta giorni dalla decisione arbitrale.

Articolo 2 – Parità di dignità e divieto di atti unilaterali

1. Nessuna delle Parti può esercitare poteri unilaterali sul sistema monetario, contabile o di registrazione dell'altra Parte, né imporre limitazioni o condizioni non concordate espressamente nel presente Trattato.
2. Ogni atto unilaterale che incida sulle condizioni di scambio, conversione o compensazione è **nullo di diritto** e comporta la responsabilità internazionale della Parte autorevole, con obbligo di risarcimento del danno economico effettivamente subito dall'altra Parte.

TITOLO II – COMMISSIONE MONETARIA CONGIUNTA

Articolo 3 – Istituzione e composizione

1. È istituita la **Commissione Monetaria Congiunta**, composta da:
 - due rappresentanti designati dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano;
 - due rappresentanti designati dallo Stato Veneto;
 - un presidente indipendente, scelto di comune accordo tra i quattro rappresentanti, con voto decisivo in caso di parità.
2. I rappresentanti durano in carica tre anni e devono possedere competenze tecniche in materia economica, monetaria o giuridica. Le riunioni sono pubbliche salvo motivate esigenze di riservatezza.

Articolo 4 – Funzioni e poteri vincolanti

1. La Commissione ha i seguenti compiti, esercitati con atti motivati e pubblici:
 - **a)** monitorare settimanalmente gli scambi economici tra le Parti, con particolare riguardo ai flussi di pagamento in LIS e ZEC;
 - **b)** pubblicare **rapporti periodici almeno bimestrali** contenenti dati aggregati sugli scambi, gli squilibri emergenti e le proposte di correttivo;
 - **c)** proporre congiuntamente al Consiglio Monetario e alla Camera di Compensazione misure correttive in caso di squilibri persistenti (definiti come differenza cumulata superiore al 5% del PIL medio delle due Parti su base annua).
2. Le proposte di cui alla lettera c) sono vincolanti per la Camera di Compensazione, che deve attuarle entro quindici giorni. In caso di inerzia, la Commissione può disporre l'adeguamento diretto dei tassi di conversione temporanei.

TITOLO III – COMPENSAZIONE CONTABILE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 5 – Camera di Compensazione – conferma e poteri

1. Le Parti confermano l'istituzione della **Camera di Compensazione** già prevista dalla Legge Fondamentale (art. 9), quale organo tecnico paritetico responsabile della registrazione e del regolamento dei saldi reciproci.
2. La Camera di Compensazione ha poteri autonomi di:
 - o richiedere alle Parti e ai loro enti dati e documenti contabili;
 - o sospendere operazioni in attesa di regolamento;
 - o applicare interessi di mora automatici (al tasso di riferimento fissato dal Consiglio Monetario) sui saldi non regolati oltre i termini previsti.

Articolo 6 – Principio di equilibrio dinamico e consultazione obbligatoria

1. Gli scambi sono monitorati mediante **indicatori economici condivisi**, obbligatoriamente aggiornati dalla Commissione Monetaria Congiunta ogni tre mesi, tra cui almeno:
 - o saldo netto delle compensazioni;
 - o grado di copertura delle rispettive riserve;
 - o indice di convergenza dei prezzi al consumo.
2. Eventuali squilibri persistenti (per due trimestri consecutivi) sono oggetto di **consultazione obbligatoria e pubblica** tra le Parti in sede di Commissione, che deve produrre un piano di riequilibrio entro quarantacinque giorni. La mancata presentazione del piano comporta l'attivazione automatica della procedura arbitrale di cui al Titolo IV.

Articolo 7 – Revisione periodica e relazione annuale rafforzata

1. La Commissione Monetaria Congiunta pubblica **almeno una relazione annuale** sullo stato della cooperazione economica, contenente:
 - o analisi dettagliata dei flussi LIS-ZEC;
 - o valutazione degli squilibri e delle misure adottate;
 - o raccomandazioni per il miglioramento della cooperazione.
2. La relazione è presentata pubblicamente dinanzi alle assemblee rappresentative di entrambe le istituzioni entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato rispetto di tale termine costituisce inadempimento del Trattato.

TITOLO IV – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 8 – Mediazione istituzionale obbligatoria

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Trattato deve essere sottoposta preliminarmente a una **procedura di mediazione istituzionale** dinanzi alla Commissione Monetaria Congiunta.
2. La mediazione ha durata massima di sessanta giorni. Le Parti partecipano in buona fede. Al termine, la Commissione redige un verbale con le posizioni conciliate e i punti ancora controversi.

Articolo 9 – Arbitrato vincolante

1. In caso di mancato accordo al termine della mediazione, le Parti possono ricorrere, anche unilateralmente, a un **Collegio Arbitrale Congiunto** composto da tre arbitri: uno designato da ciascuna Parte e il terzo, presidente, scelto di comune accordo o, in mancanza, sorteggiato da un elenco predefinito di esperti indipendenti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Il lodo arbitrale è **vincolante per entrambe le Parti**, immediatamente esecutivo e non soggetto ad appello. Le spese sono a carico della Parte soccombente, salvo diversa statuizione. Il lodo è pubblico.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 – Entrata in vigore e modifica

1. Il presente Trattato entra in vigore il **giorno successivo alla ratifica** da parte delle istituzioni aderenti (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Stato Veneto) mediante atto formale pubblicato nei rispettivi strumenti ufficiali.
2. Le modifiche al Trattato richiedono un nuovo atto di ratifica congiunto, previa delibera della Commissione Monetaria Congiunta a maggioranza qualificata (almeno quattro membri su cinque).

PROTOCOLLO TECNICO DI TRASPARENZA DIGITALE E GOVERNANCE DEI REGISTRI

(Versione estesa e rafforzata)

SEZIONE I – OBIETTIVI E AMBITO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo disciplina in modo dettagliato e vincolante i **principi tecnici, organizzativi e di controllo** per l'utilizzo dei registri digitali distribuiti (DLT) destinati alla conservazione, verifica e pubblica consultazione delle registrazioni economiche, monetarie, contabili e amministrative derivanti dalla Legge Fondamentale e dallo Statuto della Tesoreria Sovrana.
2. Il Protocollo ha efficacia diretta e si impone a tutti i soggetti coinvolti (Tesoreria, Camera di Compensazione, enti aderenti, gestori di nodi). Ogni violazione è rilevabile d'ufficio dal Collegio di Revisione.

SEZIONE II – GOVERNANCE DEI REGISTRI

Articolo 2 – Gestione dei nodi di validazione

1. I nodi di validazione della blockchain (o infrastruttura DLT equivalente) sono gestiti esclusivamente da **soggetti autorizzati** dalle istituzioni aderenti e dalla Tesoreria Sovrana secondo criteri pubblici di capacità tecnica, sicurezza e indipendenza.
2. Ogni nodo è **identificato pubblicamente** mediante un codice univoco e il nome del gestore responsabile. La lista dei nodi attivi è consultabile in tempo reale su un registro pubblico dedicato.
3. Non possono gestire nodi:
 - o soggetti condannati per reati informatici, contro la pubblica amministrazione o il patrimonio;
 - o soggetti che abbiano conflitti di interesse non dichiarati e risolti;
 - o enti controllati direttamente da una delle istituzioni aderenti (per garantire decentramento).

Articolo 3 – Registro pubblico dei gestori

1. È istituito un **Registro Pubblico dei Soggetti Autorizzati alla partecipazione tecnica** (gestori di nodi, sviluppatori di smart contract, auditor tecnici), contenente per ciascuno:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- dati identificativi;
 - qualifiche e certificazioni possedute;
 - storico delle attività e degli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per operare. La cancellazione, disposta dal Consiglio Monetario previa contestazione, comporta l'immediata esclusione dalla rete.

SEZIONE III – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Articolo 4 – Tracciabilità obbligatoria di ogni registrazione

1. Ogni registrazione – inclusa emissione, trasferimento, compensazione, retribuzione o modifica di parametri – deve essere:
- **verificabile** da chiunque mediante le funzionalità pubbliche del registro;
 - **conservata** in forma immutabile per almeno venti anni;
 - corredata da **procedure documentate** di generazione, validazione e archiviazione, rese pubbliche.
2. I metadati di ogni transazione devono includere almeno: timestamp, identificatore dell'operatore che ha generato la transazione, hash del blocco precedente, firma digitale qualificata.

Articolo 5 – Pubblicazione e accessibilità

1. Tutte le informazioni non riservate – intendendosi per tali i dati aggregati di emissione, compensazione e retribuzione, nonché gli indirizzi delle casse pubbliche – sono rese disponibili mediante **strumenti di consultazione pubblica** (esploratore di blocco, API aperte, interfaccia web gratuita).
2. La Tesoreria Sovrana garantisce la funzionalità continua di tali strumenti con un tempo di attività minimo del 99,9%. Le interruzioni programmate sono comunicate con sette giorni di preavviso.

SEZIONE IV – SICUREZZA E CONTINUITÀ OPERATIVA

Articolo 6 – Continuità, resilienza e recupero

1. I gestori dei nodi e la Tesoreria devono adottare misure organizzative e tecniche per garantire:
- **continuità operativa** (assenza di interruzioni non programmate);
 - **resilienza** (capacità di operare nonostante attacchi o guasti parziali);
 - **recupero delle informazioni** in caso di disastro, con copie di backup crittografate e geograficamente distribuite, aggiornate almeno ogni 24 ore.
2. Almeno una volta all'anno è condotto un **test di disaster recovery** documentato, i cui risultati sono pubblicati.

Articolo 7 – Protezione dei dati personali

1. I dati personali eventualmente presenti nei registri (ad esempio, identificatori di beneficiari di retribuzioni) sono trattati secondo i principi di:
- **minimizzazione**: solo i dati strettamente necessari;
 - **proporzionalità**: rispetto delle finalità pubbliche;
 - **sicurezza**: cifratura end-to-end e pseudonimizzazione per i dati non essenziali.
2. L'accesso ai dati personali non pseudonimizzati è riservato esclusivamente agli organi di controllo e alla Tesoreria per finalità di verifica, con obbligo di registrazione di ogni accesso sul registro distribuito.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

SEZIONE V – AUDIT TECNICO INDIPENDENTE

Articolo 8 – Verifica tecnica periodica

1. L'intero sistema (registri distribuiti, smart contract, nodi, strumenti di pubblicazione) è soggetto a **verifiche tecniche periodiche** da parte di organismi indipendenti – revisori informatici o società di audit specializzate – selezionati a sorteggio da un elenco pubblico e non riconducibili alle istituzioni aderenti.
2. Le verifiche avvengono **almeno ogni sei mesi** e in via straordinaria in caso di aggiornamenti critici o incidenti di sicurezza. Il rapporto di verifica è pubblico e contiene:
 - esito dei test di penetrazione;
 - analisi della conformità agli standard del Protocollo;
 - eventuali vulnerabilità residue e raccomandazioni.

Articolo 9 – Relazione annuale integrata

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Tesoreria Sovrana pubblica una **relazione annuale sul funzionamento del sistema**, comprensiva di:
 - sintesi delle attività di controllo effettuate;
 - elenco degli incidenti di sicurezza e delle misure correttive;
 - indicatori di performance (tempi di validazione, costi operativi, disponibilità).
2. La relazione è trasmessa al Consiglio Monetario e alle istituzioni aderenti ed è accessibile al pubblico.

SEZIONE VI – REVISIONE DEL PROTOCOLLO

Articolo 10 – Modifiche sostanziali e consultazione preventiva

1. Ogni modifica sostanziale al presente Protocollo – inclusa la sostituzione dell'infrastruttura DLT, l'introduzione di nuovi meccanismi di consenso o la modifica dei requisiti di sicurezza – richiede:
 - **consultazione preventiva obbligatoria** di tutte le istituzioni aderenti, con termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni;
 - **parere motivato** del Collegio di Revisione e del Consiglio Monetario;
 - **pubblicazione delle motivazioni** della modifica e del testo finale almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore.
2. Le modifiche non sostanziali (correzioni di errori, aggiornamenti di riferimenti normativi) possono essere adottate dalla Tesoreria previa informativa alle istituzioni aderenti.

CARTA COSTITUZIONALE ECONOMICA

PREAMBOLO

----- ∩ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

La presente **Carta Costituzionale Economica** costituisce il fondamento supremo dell'ordinamento economico, monetario e finanziario delle istituzioni aderenti al sistema di autodeterminazione. Essa stabilisce principi inderogabili, diritti inviolabili e limiti invalicabili all'azione economica pubblica e privata, garantendo equilibrio dinamico tra sovranità popolare, partecipazione democratica, trasparenza integrale e sostenibilità del valore nel tempo.

Le disposizioni della presente Carta prevalgono su ogni altra norma, regolamento o atto, e sono direttamente applicabili da tutti gli organi e soggetti coinvolti.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Sovranità economica e titolarità

1. La sovranità economica appartiene **alla comunità dei partecipanti** – intesa come l'insieme dei cittadini, residenti e soggetti operanti nel territorio delle istituzioni aderenti – e si esercita esclusivamente attraverso:
 - istituzioni rappresentative elette a suffragio universale diretto;
 - organi tecnici separati, indipendenti e a mandato determinato;
 - strumenti di partecipazione diretta (referendum, consultazioni, audit partecipativi).
2. Ogni decisione economica, pubblica o privata avente rilevanza sistemica, deve rispettare cumulativamente i principi di:
 - **a) Trasparenza integrale:** tutte le informazioni economiche essenziali sono pubbliche, accessibili e comprensibili in tempo reale, salva la tutela dei dati personali;
 - **b) Responsabilità diretta e personale:** gli amministratori e i funzionari rispondono patrimonialmente e penalmente delle proprie decisioni;
 - **c) Sostenibilità reale:** ogni atto economico deve essere compatibile con la produzione effettiva e con l'equilibrio ecologico del sistema;
 - **d) Verificabilità pubblica assoluta:** chiunque deve poter controllare l'origine, il movimento e la destinazione di ogni risorsa pubblica;
 - **e) Non arbitrarietà delle emissioni monetarie:** nessuna creazione di moneta può avvenire al di fuori dei limiti e delle procedure stabilite dalla Legge Fondamentale e dalla presente Carta.
3. La violazione anche di uno solo dei principi di cui al comma 2 comporta la **nullità dell'atto** e l'attivazione immediata delle procedure di responsabilità e revoca di cui al Titolo V.

Articolo 2 – Separazione rigida tra potere politico, monetario e di controllo

1. Il **potere legislativo economico** (organi rappresentativi) definisce esclusivamente i principi economici generali, i limiti di emissione, i diritti fondamentali e le regole di redistribuzione, senza poter eseguire direttamente operazioni monetarie.
2. Il **potere monetario** è esercitato esclusivamente da organi tecnici indipendenti (Tesoreria Sovrana, Consiglio Monetario, Camera di Compensazione) secondo parametri oggettivi e predefiniti, senza ricevere istruzioni da organi politici.
3. Il **potere di controllo** è affidato a organi di revisione autonomi (Collegio di Revisione, Commissione Monetaria Congiunta) che non hanno funzioni di gestione o emissione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. **Nessun organo, ente o soggetto** può concentrare simultaneamente funzione normativa, esecutiva e di emissione monetaria. La violazione di tale divieto comporta lo scioglimento immediato dell'organo e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per i responsabili.

TITOLO II – ARCHITETTURA DEI POTERI ECONOMICI

Articolo 3 – Potere legislativo economico – funzioni esclusive e vincoli

1. Il potere legislativo economico (esercitato dalle assemblee rappresentative delle istituzioni aderenti) ha le seguenti funzioni **esclusive e non delegabili**:
 - **a)** definire i limiti annuali e pluriennali di emissione monetaria, su proposta tecnica del Consiglio Monetario, con maggioranza qualificata (almeno due terzi);
 - **b)** determinare i diritti economici fondamentali di cui al Titolo IV, che non possono essere sospesi neppure in stato di crisi;
 - **c)** stabilire i principi generali di redistribuzione delle risorse pubbliche, inclusi i criteri di progressività e di destinazione territoriale;
 - **d)** approvare le regole quadro del sistema di compensazione interistituzionale, nel rispetto dei trattati vigenti.
2. Le leggi economiche devono essere motivate con riferimento ai principi della presente Carta e corredate da una **relazione di sostenibilità** redatta da organi tecnici indipendenti. In assenza di tale relazione, la legge è costituzionalmente illegittima e non può essere applicata.

Articolo 4 – Autorità tecnica monetaria – autonomia e limiti

1. L'Autorità tecnica monetaria (Tesoreria Sovrana e Consiglio Monetario, secondo le rispettive competenze) è responsabile dell'**attuazione puntuale** delle decisioni legislative in materia monetaria e finanziaria.
2. Essa opera in **autonomia tecnica vincolata** ai parametri approvati dal potere legislativo, con i seguenti limiti inderogabili:
 - non può modificare i limiti di emissione complessivi se non per adeguamenti tecnici (inferiori al 2% annuo) previa comunicazione motivata al legislatore;
 - non può modificare i parametri di conversione tra LIS e ZEC al di fuori delle procedure del Trattato Monetario;
 - non può sospendere o derogare ai diritti economici fondamentali di cui al Titolo IV.
3. Qualsiasi atto dell'Autorità tecnica in violazione dei limiti di cui al comma 2 è **nullo** e comporta la responsabilità personale dei suoi componenti.

Articolo 5 – Autorità di controllo e revisione – poteri rafforzati

1. L'Autorità di controllo e revisione (Collegio di Revisione, con la collaborazione della Commissione Monetaria Congiunta per i profili interistituzionali) garantisce la **verifica indipendente, continua e in tempo reale** di tutti i flussi economici pubblici e dei flussi privati che utilizzano moneta sovrana.
2. Essa ha il potere di:
 - accedere senza preavviso a tutti i registri, documenti e sistemi informatici della Tesoreria, della Camera di Compensazione e degli enti gestori;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- pubblicare report periodici (almeno trimestrali) in formato aperto e accessibile a tutta la comunità, con indicazione di eventuali irregolarità e responsabili;
 - **sospendere immediatamente** qualsiasi operazione economica in corso in caso di irregolarità gravi (emissioni abusive, falsificazioni, violazione dei diritti), dando contestuale comunicazione agli organi legislativi.
3. Le decisioni dell’Autorità di controllo sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati. Il loro inadempimento costituisce reato contro l’ordine economico, punibile con sanzioni pecuniarie fino al triplo del valore dell’operazione illecita e con l’interdizione dai pubblici uffici.

TITOLO III – LIMITI ALLE DECISIONI FINANZIARIE

Articolo 6 – Vincolo di sostenibilità economica e produttiva

1. Ogni emissione monetaria – primaria o secondaria – deve essere **compatibile con la capacità produttiva reale** del sistema economico di riferimento, misurata secondo indicatori oggettivi e pubblici (PIL reale, produttività, occupazione, paniere di beni rappresentativi).
2. È **vietata in modo assoluto** l’emissione priva di copertura economica definita nei parametri deliberati dal potere legislativo su proposta tecnica. Per copertura economica si intende la corrispondenza tra nuova moneta creata e incremento documentato di produzione, servizi o risorse reali.
3. La violazione del vincolo di sostenibilità comporta l’annullamento dell’emissione, la restituzione integrale delle somme illegalmente create, e la responsabilità penale degli amministratori che l’hanno disposta.

Articolo 7 – Limiti di concentrazione del potere economico – divieti assoluti

1. **Nessun soggetto pubblico o privato** può controllare simultaneamente, neppure per interposta persona o ente:
 - **a)** l’emissione della moneta sovrana;
 - **b)** la validazione delle transazioni sul registro distribuito;
 - **c)** la revisione indipendente dei flussi;
 - **d)** la distribuzione delle risorse retributive pubbliche.
2. La concentrazione anche solo di due delle funzioni di cui al comma 1 comporta la decadenza automatica da tutti gli incarichi, la confisca dei proventi eventualmente ottenuti e l’interdizione perpetua da funzioni economiche pubbliche.

Articolo 8 – Regola di trasparenza obbligatoria – eccezioni limitate

1. Tutti i flussi economici – incluse emissioni, trasferimenti, compensazioni, retribuzioni, spese pubbliche e investimenti – devono essere registrati in **forma verificabile, immutabile e pubblica** sul registro distribuito conforme al Protocollo Tecnico.
2. Sono ammesse eccezioni esclusivamente per:
 - i dati personali strettamente necessari (nome del beneficiario, codice fiscale), che devono essere pseudonimizzati e accessibili solo agli organi di controllo;
 - i segreti industriali o commerciali non rilevanti per la spesa pubblica, previa autorizzazione motivata dell’Autorità di controllo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Qualsiasi occultamento non autorizzato di flussi economici costituisce **reato di opacità sistemica**, punibile con sanzioni penali e amministrative.
-

TITOLO IV – DIRITTI ECONOMICI FONDAMENTALI (INVOLABILI)

Articolo 9 – Diritto alla retribuzione trasparente e non arbitraria

1. Ogni partecipante che svolge funzioni pubbliche – elette o di nomina – ha diritto a una retribuzione **definita per legge, verificabile pubblicamente e non arbitraria**, proporzionata alla complessità, alla responsabilità e all'effettività delle funzioni svolte.
2. La retribuzione deve essere determinata secondo criteri oggettivi e pubblici, approvati dall'organo legislativo, e corrisposta esclusivamente in moneta sovrana (LIS o ZEC) secondo le rispettive competenze territoriali.
3. Il diritto alla retribuzione trasparente non può essere sospeso neppure in stato di crisi, ma può essere temporaneamente ridimensionato secondo procedure pubbliche e proporzionali.

Articolo 10 – Diritto all'accesso economico equo

1. Ogni partecipante ha diritto all'**accesso equo e non discriminatorio** agli strumenti economici del sistema, ivi inclusi:
 - i mezzi di pagamento in moneta sovrana;
 - i registri pubblici per la verifica delle operazioni;
 - le procedure di partecipazione alle decisioni economiche (audit partecipativi, consultazioni).
2. Nessun soggetto può essere escluso dall'accesso per motivi politici, etnici, religiosi o di genere. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative e risarcimento del danno.

Articolo 11 – Diritto alla portabilità del valore

1. Il valore economico accumulato in moneta sovrana – saldi, stipendi, risparmi – è **libero trasferibile** tra soggetti e tra istituzioni aderenti, secondo regole pubbliche, non discriminatorie e a costo marginale minimo (non superiore allo 0,1% dell'importo trasferito).
2. Sono vietati controlli di capitale, blocchi generalizzati dei trasferimenti o discriminazioni territoriali, salvo limitazioni temporanee e motivate in stato di crisi dichiarato, con durata massima di sei mesi e soggette a revisione mensile.

Articolo 12 – Diritto alla verifica individuale e collettiva

1. Ogni partecipante ha diritto di verificare direttamente e in tempo reale:
 - **a)** l'ammontare complessivo delle emissioni monetarie (per tipo di valuta);
 - **b)** i bilanci pubblici consolidati e disaggregati;
 - **c)** i saldi delle compensazioni tra istituzioni;
 - **d)** i criteri e le modalità di distribuzione delle retribuzioni pubbliche.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Tale diritto si esercita mediante l'accesso pubblico al registro distribuito e agli strumenti di consultazione messi a disposizione dalla Tesoreria. Il rifiuto di garantire tale accesso costituisce violazione grave della presente Carta.

TITOLO V – RESPONSABILITÀ DEMOCRATICA E REVOCA

Articolo 13 – Responsabilità degli organi economici

1. Ogni organo economico – legislativo, tecnico, di controllo – è **responsabile delle proprie decisioni** davanti alla comunità istituzionale, secondo le seguenti forme:
 - responsabilità politica: dinanzi alle assemblee elettive;
 - responsabilità amministrativa: dinanzi alla Corte dei Conti o organismo equivalente;
 - responsabilità penale: dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
 - responsabilità patrimoniale personale: in caso di danno erariale o a terzi.
2. Le decisioni economiche sono soggette al sindacato diffuso di costituzionalità economica da parte di ogni partecipante, che può sollevare eccezione dinanzi al Collegio Arbitrale Indipendente.

Articolo 14 – Revoca e sostituzione degli organi – cause e procedure

1. Gli organi economici (Consiglio Monetario, Consiglio di Tesoreria, Collegio di Revisione, Commissione Monetaria Congiunta) possono essere revocati **collettivamente** o i loro singoli membri sostituiti in caso di:
 - **a)** violazione accertata dei principi fondamentali di cui all'articolo 1, comma 2;
 - **b)** opacità sistemica (occultamento reiterato di flussi economici, rifiuto di pubblicare dati);
 - **c)** gestione non conforme ai parametri deliberati per due trimestri consecutivi, con danno economico documentato.
2. La revoca è disposta:
 - per gli organi tecnici: dall'assemblea legislativa con maggioranza dei due terzi, previa istruttoria del Collegio di Revisione;
 - per i membri individuali: dallo stesso organo che li ha nominati, con procedura di contraddittorio e diritto di difesa.
3. In caso di revoca, si procede a nuove nomine entro trenta giorni secondo le regole ordinarie. I revocati non possono ricoprire alcun incarico economico pubblico per almeno dieci anni.

Articolo 15 – Controllo popolare istituzionalizzato – strumenti vincolanti

1. La comunità esercita controllo economico diretto attraverso i seguenti strumenti, che hanno efficacia vincolante:
 - **a)** assemblee periodiche cittadine (almeno una ogni sei mesi per circoscrizione), nelle quali gli organi economici riferiscono pubblicamente;
 - **b)** consultazioni pubbliche obbligatorie su modifiche costituzionali economiche, bilanci straordinari e piani di crisi;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **c) audit partecipativi:** gruppi di cittadini sorteggiati possono verificare specifiche operazioni economiche, con accesso a tutti i dati non personali, e produrre rapporti che devono essere discussi in assemblea legislativa.
 - 2. Il mancato rispetto degli esiti di audit partecipativi o consultazioni pubbliche, quando richiesto dalla legge, costituisce violazione della presente Carta e comporta responsabilità politica.
-

TITOLO VI – STABILITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO

Articolo 16 – Equilibrio tra emissione e produzione reale

1. L'emissione monetaria deve essere **proporzionata alla produzione economica misurabile** del sistema, secondo la formula di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge Fondamentale.
2. Il rapporto tra crescita della massa monetaria (M1 o M2 definita dal Consiglio Monetario) e crescita del PIL reale non può superare 1,2 su base annua, salvo delibera motivata a maggioranza qualificata in caso di emergenza economica certificata.

Articolo 17 – Meccanismi di correzione obbligatori

1. In caso di squilibrio economico – definito come inflazione annua superiore al 5% o deflazione superiore al 2% per due trimestri consecutivi – gli organi competenti (Consiglio Monetario su proposta della Camera di Compensazione) **devono attivare** misure di riequilibrio progressivo, tra cui:
 - riduzione temporanea dei limiti di emissione;
 - variazione dei tassi di conversione interistituzionali;
 - programmi di assorbimento di liquidità (sterilità monetaria).
2. Le misure devono essere adottate entro trenta giorni dall'accertamento dello squilibrio, pubblicate integralmente e sottoposte a verifica indipendente.

Articolo 18 – Protezione della continuità economica in caso di crisi

1. Il sistema economico, monetario e di registrazione deve garantire **continuità operativa** anche in caso di crisi istituzionali (conflitti di competenza, paralisi legislative) o tecniche (guasti, attacchi informatici).
 2. A tal fine:
 - la Tesoreria Sovrana mantiene un **piano di continuità operativa** aggiornato semestralmente, testato ogni anno;
 - i nodi del registro distribuito sono geograficamente ridondanti;
 - in caso di crisi istituzionale, l'Autorità di controllo assume temporaneamente poteri di ordinaria amministrazione per garantire le funzioni essenziali (emissioni retributive, compensazioni), per un massimo di novanta giorni, prorogabili una sola volta.
-

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 19 – Coordinamento con trattati monetari e protocolli tecnici

1. La presente Carta si coordina e integra con i trattati monetari (in particolare il Trattato Monetario di Cooperazione LIS-ZEC) e i protocolli tecnici (Protocollo di Trasparenza Digitale) vigenti.
2. In caso di conflitto, le disposizioni della presente Carta **prevalgono** su quelle di trattati e protocolli, salvo che questi ultimi garantiscano un livello superiore di trasparenza, controllo o diritti economici fondamentali.

Articolo 20 – Revisione costituzionale economica – procedura aggravata

1. Le modifiche alla presente Carta richiedono una **procedura aggravata** composta da:
 - delibera dell'assemblea legislativa con maggioranza dei due terzi dei membri, in due votazioni consecutive a distanza non inferiore a trenta giorni;
 - consultazione popolare obbligatoria (referendum confermativo) se la modifica riguarda diritti economici fondamentali o principi di separazione dei poteri;
 - parere vincolante del Consiglio Monetario e del Collegio di Revisione.
2. Le modifiche non possono in alcun caso ridurre i livelli di trasparenza, responsabilità o controllo indipendente stabiliti dalla presente Carta.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. La presente Carta entra in vigore **il giorno successivo alla sua approvazione** secondo le modalità stabilite dalla Legge Fondamentale di Sovranità Monetaria e Retribuzione Pubblica, e contestuale pubblicazione negli strumenti ufficiali delle istituzioni aderenti.
2. Dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative incompatibili con la Carta sono abrogate.

CODICE OPERATIVO MONETARIO

(Attuazione della Carta Costituzionale Economica)

PARTE I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità e natura giuridica

1. Il presente Codice Operativo Monetario costituisce il **corpo normativo di dettaglio** per l'attuazione della Carta Costituzionale Economica e della Legge Fondamentale di Sovranità Monetaria e Retribuzione Pubblica.
2. Esso disciplina in modo vincolante e puntuale i processi di:
 - amministrazione economica;
 - controllo interno ed esterno;
 - rendicontazione periodica;
 - supervisione tecnica e operativa.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Il Codice garantisce la **coerenza sistematica** tra decisioni politiche (legislative), gestione amministrativa (esecutiva) e verifiche indipendenti (controllo).

Articolo 2 – Principi operativi inderogabili

1. Ogni attività economica disciplinata dal presente Codice deve rispettare cumulativamente:
 - **a) legalità interna:** conformità alla Carta Costituzionale Economica, alla Legge Fondamentale e ai regolamenti attuativi;
 - **b) trasparenza integrale:** pubblicità di tutti gli atti, le delibere e le operazioni, con eccezioni limitate e motivate;
 - **c) tracciabilità documentale:** ogni operazione deve essere riconducibile a un provvedimento formale, con registrazione immutabile;
 - **d) responsabilità personale degli organi:** indicazione esplicita del funzionario o amministratore responsabile per ogni atto economico;
 - **e) controllo indipendente continuo:** accessibilità piena agli organi di revisione.
 2. La violazione anche di un solo principio comporta l'annullabilità dell'atto e l'avvio delle procedure sanzionatorie.
-

PARTE II – CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Articolo 3 – Piano Economico Annuale – contenuti e approvazione

1. L'organo legislativo di ciascuna istituzione aderente approva, entro il **30 novembre di ogni anno**, un **Piano Economico Generale** per l'anno successivo.
2. Il Piano individua obbligatoriamente:
 - **a)** obiettivi economici quantitativi (crescita, occupazione, investimenti);
 - **b)** priorità istituzionali di spesa e investimento;
 - **c)** criteri di allocazione delle risorse tra settori e territori;
 - **d)** indicatori di sostenibilità economica, sociale e ambientale, con valori target e soglie di allarme.
3. Il Piano è pubblicato integralmente entro sette giorni dall'approvazione e trasmesso alla Tesoreria Sovrana e al Consiglio Monetario per l'esecuzione tecnica.

Articolo 4 – Relazione preventiva di sostenibilità

1. Prima dell'approvazione del Piano Economico, l'organo legislativo pubblica una **relazione illustrativa** redatta da un comitato tecnico indipendente (nominato dal Consiglio Monetario), contenente:
 - valutazioni economiche macro e micro;
 - rischi prevedibili (inflazione, squilibri interistituzionali, crisi di liquidità);
 - scenari alternativi e misure di mitigazione.
2. La relazione deve essere resa pubblica almeno **trenta giorni prima** della votazione del Piano e discussa in assemblea pubblica.

Articolo 5 – Verifica periodica e report di monitoraggio

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Gli indicatori del Piano Economico sono verificati con **cadenza trimestrale** dalla Tesoreria Sovrana, su mandato del Consiglio Monetario.
 2. I risultati della verifica sono pubblicati entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre in formato aperto, con indicazione degli scostamenti e delle cause. In caso di scostamenti superiori al 10% sugli obiettivi principali, la Tesoreria deve proporre misure correttive.
-

PARTE III – GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo 6 – Principio di destinazione vincolata

1. Le risorse economiche pubbliche – in LIS o ZEC – sono destinate **esclusivamente** alle finalità deliberate dagli organi competenti (Piano Economico, leggi di spesa, atti autorizzativi).
2. Qualsiasi utilizzo difforme comporta l'obbligo di restituzione immediata delle somme, maggiorata di interessi legali, e responsabilità disciplinare e patrimoniale del funzionario che ha disposto la difformità.

Articolo 7 – Registro pubblico delle decisioni economiche

1. Ogni decisione avente impatto economico (stanziamento, impegno di spesa, erogazione, investimento) deve essere:
 - motivata per iscritto con riferimento alla norma di copertura e al Piano Economico;
 - registrata su registro distribuito entro 48 ore;
 - associata a un codice univoco e al nominativo del responsabile.
2. Il registro è pubblico e consultabile in tempo reale.

Articolo 8 – Tracciabilità amministrativa integrale

1. Le operazioni economiche (pagamenti, trasferimenti, compensazioni) devono essere **associate a provvedimenti formalmente approvati** (delibera, contratto, ordinativo), il cui riferimento deve essere incluso nei metadati della transazione sul registro distribuito.
 2. In mancanza di tale associazione, l'operazione è nulla e il soggetto erogatore è personalmente responsabile del recupero delle somme.
-

PARTE IV – RETRIBUZIONE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE

Articolo 9 – Principio di proporzionalità e giustizia retributiva

1. I compensi relativi alle funzioni pubbliche (elette, di nomina, dirigenziali, operative) devono essere **proporzionati**:
 - alla complessità e responsabilità dell'incarico;
 - all'effettivo impegno temporale (ore dedicate, presenza, risultati);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- ai parametri economici medi del territorio di riferimento.
- 2. La retribuzione massima per una funzione pubblica non può superare il rapporto 1:5 rispetto alla retribuzione minima prevista per le stesse istituzioni, salvo deroghe motivate per funzioni tecniche altamente specializzate.

Articolo 10 – Pubblicità integrale dei criteri retributivi

1. I criteri di determinazione delle retribuzioni per ciascuna categoria di funzioni pubbliche sono:
 - definiti per legge o regolamento attuativo;
 - pubblici, accessibili e verificabili da chiunque;
 - aggiornati annualmente con relazione illustrativa.
2. La mancata pubblicazione dei criteri rende nulla l'erogazione retributiva e obbliga alla restituzione delle somme.

Articolo 11 – Verifica obbligatoria delle funzioni svolte

1. L'erogazione di qualsiasi compenso pubblico è subordinata alla **verifica amministrativa documentata** dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della Legge Fondamentale.
2. La verifica è effettuata dall'ufficio competente (personale, controllo interno) e registrata sul registro distribuito. In caso di esito negativo, la retribuzione non è dovuta e le somme eventualmente erogate sono recuperate con rivalsa diretta.

PARTE V – COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo 12 – Coordinamento obbligatorio e sedi comuni

1. Le istituzioni aderenti (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano e Stato Veneto) cooperano mediante **organismi comuni di consultazione**, in particolare:
 - la Commissione Monetaria Congiunta (di cui al Trattato Monetario);
 - la Camera di Compensazione (di cui alla Legge Fondamentale);
 - tavoli tecnici periodici su temi specifici (fiscaltà, statistiche, bilanci).
2. Le riunioni degli organismi comuni sono pubbliche, salvo motivate eccezioni di riservatezza, e i verbali sono pubblicati.

Articolo 13 – Gestione degli squilibri – procedura obbligatoria

1. Eventuali squilibri economici rilevati dalla Camera di Compensazione o dalla Commissione Monetaria Congiunta (differenza cumulata superiore al 5% del PIL medio) sono oggetto di **procedura obbligatoria di confronto e riesame** entro trenta giorni.
2. La procedura prevede:
 - scambio di dati e documenti contabili;
 - audizione dei responsabili economici di ciascuna istituzione;
 - produzione di un piano di riequilibrio condiviso, da attuare entro i successivi sei mesi.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 14 – Rapporti periodici sulla cooperazione

1. Gli organismi di coordinamento pubblicano **rapporti periodici** sullo stato della cooperazione economica con cadenza almeno **quadrimestrale**, contenenti:
 - flussi commerciali e finanziari tra istituzioni;
 - stato dei saldi di compensazione;
 - eventuali criticità e misure adottate.
 2. I rapporti sono trasmessi alle assemblee legislative e resi pubblici.
-

PARTE VI – GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 15 – Dichiarazione dello stato di criticità economica

1. Quando si verificano condizioni che compromettono la stabilità del sistema economico (inflazione a due cifre per tre mesi consecutivi, collasso di un sottosistema produttivo essenziale, attacco informatico su larga scala), il **Consiglio Monetario**, sentita la Camera di Compensazione, può dichiarare lo **stato di criticità economica** per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
2. La dichiarazione deve essere motivata, pubblicata e trasmessa immediatamente agli organi legislativi per la ratifica entro quindici giorni.

Articolo 16 – Piano straordinario di riequilibrio

1. Entro quindici giorni dalla dichiarazione di criticità, il Consiglio Monetario predispone un **piano straordinario** contenente obbligatoriamente:
 - **a)** obiettivi di riequilibrio quantitativi e temporali;
 - **b)** misure temporanee (riduzione dei limiti di emissione, modulazione delle retribuzioni pubbliche, razionamento controllato di alcune spese);
 - **c)** durata prevista degli interventi e indicatori di uscita dalla crisi.
2. Il piano è pubblicato e sottoposto al parere vincolante del Collegio di Revisione entro sette giorni.

Articolo 17 – Limiti dei poteri emergenziali – garanzie inderogabili

1. Le misure straordinarie adottate in stato di criticità devono rispettare i seguenti **limiti inderogabili**:
 - **temporaneità**: durata non superiore a sei mesi, con revisione obbligatoria ogni trenta giorni;
 - **motivazione analitica** di ogni misura, con indicazione dei presupposti di fatto;
 - **proporzionalità**: le misure non possono superare quanto strettamente necessario a fronteggiare la crisi;
 - **soggezione a revisione** giurisdizionale e contabile.
 2. Non è in alcun caso sospendibile il diritto alla verifica pubblica di cui all'articolo 12 della Carta Costituzionale Economica.
-

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE VII – CONTROLLO E AUDIT

Articolo 18 – Audit indipendente – modalità

1. Le attività economiche pubbliche sono sottoposte a **verifiche indipendenti** condotte dal Collegio di Revisione secondo le modalità della Legge Fondamentale e del Protocollo Tecnico.
2. Le verifiche possono essere:
 - ordinarie: almeno due volte l'anno;
 - straordinarie: su richiesta del Consiglio Monetario, di un'istituzione aderente o di almeno 500 partecipanti.

Articolo 19 – Relazione pubblica integrale

1. I risultati di ogni verifica di audit sono pubblicati **integralmente** entro trenta giorni dalla conclusione, in formato aperto, con eventuali parti oscurate solo per dati personali sensibili.
2. La relazione deve contenere: metodologia, dati esaminati, irregolarità riscontrate, responsabili, raccomandazioni.

Articolo 20 – Segnalazione di irregolarità (whistleblowing)

1. Ogni partecipante – cittadino, funzionario, amministratore – può presentare **segnalazioni motivate** agli organi di controllo (Collegio di Revisione, Commissione Monetaria Congiunta) in merito a presunte irregolarità economiche.
2. La segnalazione può essere anonima ma deve essere circostanziata. L'organo di controllo è tenuto a:
 - accusare ricevuta entro sette giorni;
 - avviare una procedura istruttoria entro trenta giorni;
 - comunicare l'esito al segnalante, se identificabile, e pubblicare un rapporto sintetico.
3. È vietato qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante in buona fede.

PARTE VIII – RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE

Articolo 21 – Responsabilità personale degli amministratori

1. Gli amministratori pubblici (eletti e nominati) rispondono **personalmente e patrimonialmente** delle decisioni economiche adottate in violazione della Carta Costituzionale Economica, della Legge Fondamentale o del presente Codice.
2. L'azione di responsabilità può essere promossa dagli organi di controllo, dalle istituzioni aderenti, o da un gruppo di almeno 1.000 partecipanti.

Articolo 22 – Dichiarazione di conflitto di interessi obbligatoria

1. I titolari di incarichi pubblici economici devono presentare, all'atto dell'assunzione e ogni anno, una **dichiarazione pubblica** di eventuali conflitti di interesse (partecipazioni societarie, rapporti di lavoro esterni, parentele).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La mancata dichiarazione o la dichiarazione falsa comporta la decadenza immediata dall'incarico e l'interdizione per cinque anni.

Articolo 23 – Incompatibilità assoluta tra funzioni

1. Le funzioni di:
 - o gestione operativa (Tesoreria, emissioni);
 - o controllo (Collegio di Revisione);
 - o revisione tecnica (audit informatico)devono rimanere **rigorosamente separate**. Nessuna persona può esercitare più di una di tali funzioni simultaneamente o in successione con intervallo inferiore a due anni.
 2. La violazione comporta nullità degli atti e responsabilità disciplinare.
-

PARTE IX – REVISIONE DEL CODICE

Articolo 24 – Procedura di modifica e consultazione pubblica

1. Le modifiche al presente Codice richiedono:
 - o **consultazione pubblica** obbligatoria della durata minima di trenta giorni, con possibilità di inviare osservazioni;
 - o **delibera qualificata** del Consiglio Monetario (almeno quattro membri su cinque), previo parere del Collegio di Revisione;
 - o **ratifica** da parte degli organi legislativi delle istituzioni aderenti con maggioranza semplice.
2. Le modifiche sono pubblicate almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore.

Articolo 25 – Interpretazione e coordinamento

1. Le disposizioni del Codice sono interpretate in **conformità alla Carta Costituzionale Economica** e alla Legge Fondamentale. In caso di dubbio prevale l'interpretazione più favorevole alla trasparenza e al controllo democratico.
2. Il Consiglio Monetario può emanare circolari interpretative vincolanti, pubblicate e motivate.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore **il giorno successivo alla sua approvazione** da parte degli organi competenti, secondo le modalità stabilite dalla Legge Fondamentale.
2. Le disposizioni del Codice sono immediatamente esecutive e prevalgono su eventuali regolamenti precedenti incompatibili.

Approvato in Data:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

COMUNICATO CONGIUNTO DELLE ISTITUZIONI DEL POPOLO VENETO E DEL POPOLO ITALIANO

AUTODETERMINATO

UNA NUOVA FASE DI RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE E SOVRANITÀ ECONOMICA

Premessa

Le Istituzioni rappresentative del **Popolo Veneto** e del **Popolo Italiano Autodeterminato**, nell'ambito del percorso di organizzazione e consolidamento delle proprie strutture istituzionali, ai sensi della Legge Fondamentale di Sovranità Monetaria e Retribuzione Pubblica e della Carta Costituzionale Economica, comunicano l'adozione del principio generale della **retribuzione pubblica** per coloro che assumono responsabilità e svolgono funzioni operative all'interno degli organi di governo, amministrazione e rappresentanza.

Articolo 1 – Riconoscimento economico delle funzioni pubbliche

1. A seguito delle deliberazioni adottate dalle competenti istituzioni, viene riconosciuto un **compenso istituzionale mensile** pari a:
 - **1.000 ZEC (Zecchini Veneti)** per i rappresentanti e funzionari del Popolo Veneto;
 - **1.000 LIS (Lire Italiane Sovrane)** per i rappresentanti e funzionari del Popolo Italiano Autodeterminato.
2. Tale riconoscimento riguarda:
 - deputati e membri degli organi legislativi;
 - membri degli organi esecutivi (governo, giunte);
 - funzionari di ruolo e a contratto;
 - responsabili di dipartimento, ufficio o servizio;
 - ogni altra carica pubblica formalmente investita di funzioni istituzionali e di servizio alla comunità.
3. Il compenso è corrisposto mensilmente, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 della Legge Fondamentale.

Articolo 2 – Valore di riferimento contabile interno

1. Le istituzioni adottano un **valore di riferimento contabile interno** come mero parametro amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fondamentale, pari a:
 - **1 ZEC = 1 Euro**
 - **1 LIS = 1 Euro**
2. Tale parametro è finalizzato esclusivamente a:
 - garantire uniformità amministrativa e semplicità di rendicontazione;
 - facilitare la trasparenza gestionale nei rapporti economici tra le istituzioni aderenti;
 - consentire la continuità contabile con eventuali preesistenti obbligazioni denominate in euro.
3. Il parametro non costituisce un tasso di cambio fisso obbligatorio per transazioni private tra cittadini, né limita la facoltà delle istituzioni di modificare il valore di conversione secondo le procedure del Trattato Monetario. Esso ha natura puramente contabile e amministrativa.

Articolo 3 – Natura del compenso e doveri connessi

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il compenso di cui all'articolo 1 non costituisce un privilegio, ma il **riconoscimento del servizio istituzionale** reso alla comunità, secondo i principi di responsabilità, trasparenza e proporzionalità.
2. Chi assume incarichi pubblici accetta un **mandato di servizio** nei confronti della comunità, assumendosi doveri, responsabilità e obblighi di rendicontazione, inclusi:
 - o la dichiarazione annuale patrimoniale e di conflitto di interessi;
 - o la sottoposizione a verifica indipendente delle attività svolte;
 - o la restituzione integrale del compenso in caso di accertata violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 4 – Impegni istituzionali rafforzati

1. Le Istituzioni riaffermano il proprio impegno vincolante a favore di:
 - o **trasparenza amministrativa** integrale, secondo la Legge Fondamentale e il Protocollo Tecnico;
 - o **partecipazione democratica** attraverso assemblee, consultazioni e audit partecipativi;
 - o **responsabilità personale degli eletti e dei funzionari**, con azione di rivalsa patrimoniale;
 - o **equilibrio economico** secondo il vincolo di sostenibilità di cui alla Carta Costituzionale Economica;
 - o **tutela del bene comune** come criterio prioritario nelle decisioni economiche;
 - o **sviluppo delle future strutture di cooperazione** tra il Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato.

Articolo 5 – Entrata in vigore e aggiornamenti

1. Il presente Comunicato Congiunto entra in vigore **il giorno della sua pubblicazione** negli strumenti ufficiali delle istituzioni aderenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 (compensi e valore di riferimento contabile) possono essere modificate con **successivo atto congiunto** delle stesse istituzioni, previa pubblica motivazione e nel rispetto dei limiti di cui alla Legge Fondamentale.

Articolo 6 – Valori fondativi

Ogni funzione pubblica deve essere esercitata con **onore, disciplina, competenza e spirito di servizio**.

Con questa deliberazione viene affermato il principio secondo cui il lavoro istituzionale, quando svolto nell'interesse della collettività e nel rispetto delle regole democratiche adottate dalle comunità rappresentate, merita riconoscimento, dignità e tutela.

Firme e chiusura formale

Per il Popolo Veneto.

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan - Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Per il Popolo Italiano Autodeterminato.

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI

S.E. Mariano Zancarli

presidenteparlamento@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Presidente dell'Esecutivo di Governo del Comitato

Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

S.E. Giuseppe Ciappina

esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Governatore del Banco Nazionale Italiano (BNI)

S.E. Patrizia Ghia

banconazionaleitaliano@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Servire il Popolo. Costruire le Istituzioni. Garantire il Futuro.

"Dalla rappresentanza alla responsabilità. Dalla partecipazione all'azione. Dalla sovranità alla costruzione del futuro."

Data: 11 giugno 2026

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrato File

LEGGE FONDAMENTALE SOVRANITA MONETARIA E RETRIBUZIONE PUBBLICA

15/06/2026 10:34:31

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

LEGGE FONDAMENTALE SOVRANITA MONETARIA E RETRIBUZIONE PUBBLICA,
SHA256:

54b6bdf363837e1a95c438ca13134332f2e16c96a0910d89ecaee8616406b4a0

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org